



Comune di Roccaforte del Greco

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prot, N. 5097 del 18.08.2021

ORDINANZA N. 5/2021

contingibile e urgente interdizione aree boschive

Il Sindaco

Premesso che dal 5 agosto 2021 a tutt'oggi un incendio di vaste proporzioni, ha investito e devastato il territorio del Comune di Roccaforte del Greco;

Considerato che l'incendio domato nelle vicinanze del centro abitato e nelle aree boschive attorno il territorio del Comune, si sta dirigendo verso le aree boschive in prossimità della Diga del Menta e delle cascate Maesano, luoghi di attrazione di molti visitatori e che sono in corso le attività di spegnimento degli incendi ancora attivi;

Fatto presente che gli alberi di alto fusto danneggiati dal fuoco dei giorni scorsi e pendenti verso le carreggiate delle strade montane e dei sentieri, risultano estremamente pericolosi per l'incolumità dei passanti e dei mezzi in transito;

si rende, altresì, necessario, atteso il continuo estendersi delle fiamme ed anche al fine di evitare l'intralcio di eventuali mezzi di spegnimento, porre in essere ogni azione idonea a prevenire rischi per la pubblica incolumità,

Vista la Legge n. 353 del 21-11-2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile che individua le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

Ravvisata la propria competenza in materia

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati:

1. E' fatto divieto, sino alla fine dell'emergenza e conseguente revoca della presente, a chiunque di accedere alle aree boschive situate all'interno del territorio di Roccaforte del Greco;
2. E' fatto divieto, sino alla fine dell'emergenza e conseguente revoca della presente, a chiunque di transitare, a piedi o con veicoli a motore di ogni genere, su strade e sentieri che conducono alle suddette aree boschive, alla frana Colella, alla Diga del Menta ed alle cascate Maesano, salvo che per le forze dell'ordine, per le autorità impegnate negli interventi, per i soggetti impegnati nelle operazioni antincendio e per i soggetti che per attività lavorative devono transitarvi.

DISPONE

che la presente ordinanza:

venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e nell'home-page del sito istituzionale;

trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria

alla Stazione Carabinieri di Roccaforte del Greco;

alla Guardia Forestale del Corpo dei Carabinieri di Gambarie d'Aspr. e Bagaladi;

al Commissariato di P.S. di Condofuri;

al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria;

alla Protezione Civile della Regione Calabria;

all'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;

alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

AVVERSO

la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla piena conoscenza della presente;

al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

AVVERTE

che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.;

Roccaforte del Greco, li 18/08/2021

Il Sindaco
F.to Domenico PENNA